



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE, che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020”, che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere e considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare gli articoli dal 23 al 30 e l'articolo 34;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare l'articolo 1, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante “Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12-2-2014;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante “Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno

2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31-12-2014 (nel seguito DM 24 dicembre 2014);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2012, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (nel seguito DM 6 luglio 2012), in attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ed in particolare

- a) l’articolo 3, comma 2, con il quale è stato disposto che il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, non può superare i 5,8 miliardi di euro annui;
- b) l’articolo 3, commi 3 e 4, i quali prevedono che con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 24, comma 5, lett. f) del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i contingenti per i registri, le aste e i rifacimenti, nonché le tariffe;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare 5 dicembre 2013 recante le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale, in attuazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare 6 novembre 2014 recante rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;

VISTO il Piano di settore per le bioenergie, approvato dalla Conferenza Stato regioni il 5 agosto 2014, nel quale si prevede che la produzione di biomasse a destinazione energetica debba guardare prioritariamente, in una condizione come quella italiana, al recupero e alla valorizzazione degli scarti e residui colturali, zootecnici e della lavorazione dei prodotti agroalimentari. In seconda istanza possono essere utilizzate le colture dedicate, evitando in ogni caso di interferire negativamente con le produzioni alimentari e ottimizzando la gestione del patrimonio boschivo ampiamente sottoutilizzato;

RITENUTO che i criteri di cui all’articolo 24, comma 2, lettere g) e h), del decreto legislativo n. 28 del 2011 possano essere applicati, per quanto riguarda le biomasse prodotte, attribuendo gli incentivi alle sole biomasse ottenute da coltivazioni dedicate non alimentari e, per quanto attiene la realizzazione di impianti operanti in cogenerazione, mediante riduzione delle tariffe riconosciute agli impianti non cogenerativi;

CONSIDERATO che, in base al Regolamento (UE) n. 651/2014, i regimi di aiuto al funzionamento a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggetti comunque all’obbligo di notifica alla Commissione se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di euro;

CONSIDERATO che, sulla base del medesimo Regolamento, i regimi di aiuto al funzionamento a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono considerati compatibili ed esentati dall’obbligo di notifica qualora gli aiuti sono erogati mediante procedura di gara aperta a tutti i produttori secondo criteri non discriminatori, trasparenti e comprensibili;

CONSIDERATO che, sempre sulla base del Regolamento(UE) n. 651/2014 è possibile prevedere procedure limitate a specifiche tecnologie, ferma restando la necessità di effettuare una valutazione dettagliata e riferire alla Commissione, qualora una procedura aperta avrebbe un esito non ottimale alla luce dei seguenti aspetti:

- i) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa; o
- ii) la necessità di diversificazione; o
- iii) i vincoli di rete e la stabilità della rete; o
- iv) i costi (di integrazione) del sistema; o
- v) la necessità di limitare distorsioni sui mercati della biomassa;

CONSIDERATO che, sulla base del Regolamento(UE) n. 651/2014, la predetta procedura di gara non è necessaria per impianti con $P < 1\text{MW}$ o impianti eolici con $P < 6\text{MW}$ o con meno di 6 unità di generazione;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) n. 651/2014 prevede che:

- a) l'aiuto deve essere erogato in forma di *feed in premium* se i produttori di elettricità vendono l'energia direttamente sul mercato, e che tale condizione non è obbligatoria per impianti con $P < 500\text{kW}$ o impianti eolici con $P < 3\text{MW}$ o con meno di 3 unità di generazione;
- b) chi beneficia dell'aiuto deve assumersi la responsabilità del bilanciamento della rete, che può essere delegata a soggetti terzi, e che tale condizione non è obbligatoria per impianti con $P < 500\text{kW}$ o impianti eolici con $P < 3\text{MW}$ o con meno di 3 unità di generazione;
- c) gli aiuti non possono essere erogati in presenza di prezzi di mercato negativi, potendo non applicarsi tale condizione per impianti con $P < 500\text{kW}$ o impianti eolici con $P < 3\text{MW}$ o con meno di 3 unità di generazione;

CONSIDERATO che la Comunicazione (2014/C 200/01) costituisce il riferimento in base al quale la Commissione valuta le discipline di aiuto adottate dagli Stati membri;

CONSIDERATO che la predetta Comunicazione consente un graduale adattamento dei regimi di aiuto esistenti, prevedendo in particolare, con riferimento agli aiuti al funzionamento a favore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che:

- a) in un periodo di transizione che si estende dal 2015 al 2016, gli aiuti pari ad almeno il 5 % della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbero essere concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori;
- b) dal 1 gennaio 2017 gli aiuti sono concessi nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori a meno che gli Stati membri dimostrino:
 - i. che l'ammissibilità è circoscritta a un solo o a un numero molto limitato di progetti o siti;
 - ii. che una procedura di gara competitiva richiederebbe un livello di sostegno maggiore, ad esempio per evitare comportamenti strategici in sede di gara;
 - iii. che una procedura di gara competitiva comporterebbe un basso tasso di realizzazione dei progetti per evitare un'insufficiente partecipazione;

CONSIDERATO che gli esiti delle procedure di iscrizione al registro e di aste al ribasso, svolte dal GSE in attuazione del predetto DM 6 luglio 2012, hanno evidenziato:

- a) l'efficacia delle procedure d'asta per l'eolico, in termini di ribassi dell'incentivo richiesto;
- b) un possibile non elevato tasso di costruzione degli impianti risultati vincitori delle procedure d'asta per l'eolico;
- c) la scarsa o nulla partecipazione alle procedure d'asta per le altre fonti e tipologie di impianto;
- d) la completa saturazione dei contingenti per i registri dell'eolico, dell'idroelettrico e delle fonti biologiche;

RITENUTO necessario adeguare le modalità di calcolo e la funzione del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ac), del DM 6 luglio 2012, al fine di rappresentare l'effettivo onere medio annuo di incentivazione a carico dei consumatori di energia

elettrica imputabile agli impianti in esercizio e in posizione utile nelle graduatorie dei registri e delle aste al ribasso, tenendo conto in particolare dell'evoluzione del prezzo di mercato dell'energia elettrica e delle date presunte di entrata in esercizio degli impianti inseriti nelle predette graduatorie;

CONSIDERATO che la vigente disciplina di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come definita con il DM 6 luglio 2012, ben si inserisce nel percorso delineato dai citati atti comunitari, sia per quanto attiene alle aste competitive, sia per la tipologia di incentivo (feed-in premium);

CONSIDERATO che il tema degli sbilanciamenti imputabili agli impianti da fonti rinnovabili è oggetto di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

RITENUTO opportuno, nelle more del pieno adeguamento degli strumenti di incentivazione alle nuove disposizioni comunitarie, assicurare continuità di sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, utilizzando le facoltà previste in particolare dalla comunicazione (2014/C 200/01) per il primo periodo di transizione;

RITENUTO possibile, alla luce dei tempi di pieno adeguamento alle linee guida di cui alla comunicazione (2014/C 200/01) nonché della struttura dei meccanismi di incentivazione vigenti in Italia, fare ricorso ai predetti meccanismi per un ulteriore biennio, con i primi possibili adeguamenti alle citate linee guida e tenendo conto dell'esperienza maturata;

VISTA la risoluzione in materia di produzione di energia da impianti geotermici approvata il 15 aprile 2015 dalle VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, con la quale, tra l'altro, si impegna il Governo ad assumere iniziative dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e per quelli ad autorizzazione regionale utilizzando le stesse tecnologie;

CONSIDERATO che gli esiti delle verifiche svolte dal GSE nell'anno 2014 hanno evidenziato una significativa frequenza di ipotesi di artato frazionamento della potenza fotovoltaica incentivata riconducibile a un unico impianto in violazione dell'art. 12, comma 5, DM 5 maggio 2011;

CONSIDERATO che la pratica dell'artato frazionamento consente agli operatori di percepire tariffe incentivanti più remunerative in violazione del criterio dell'inversa proporzionalità tra la potenza dell'impianto e il livello di incentivazione, diretto corollario del principio di equa remunerazione degli incentivi, e può comportare l'elusione delle soglie di potenza per le quali, ai fini dell'ammissione agli incentivi, è prevista l'iscrizione al registro ovvero la partecipazione all'asta;

CONSIDERATO che il divieto di artato frazionamento, costituendo un principio generale dell'ordinamento, opera a prescindere da un'espressa previsione normativa e, pertanto, può ritenersi applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo n. 28 del 2011, e in particolare il comma 9;

RITENUTO, anche alla luce della crescente età media degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti fotovoltaici, di dover prevedere disposizioni in materia di interventi manutentivi, con l'obiettivo, da un lato, di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione, dall'altro, di evitare comportamenti speculativi che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione;

RITENUTO, anche ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei decreti del Ministro

dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 e 16 ottobre 2014, che le disposizioni in materia di interventi manutentivi debbano ispirarsi a criteri di proporzionalità, in modo da ridurre l'incidenza degli oneri amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

RITENUTO opportuno ribadire che il GSE eroga gli incentivi pubblici in riferimento all'energia elettrica al netto dei servizi ausiliari, onde continuare a stimolare l'efficienza nella realizzazione e gestione degli impianti e assicurare che i consumatori gravati dagli oneri di incentivazione ottengano il massimo beneficio in termini di energia rinnovabile immessa nel sistema elettrico;

VISTA la delibera del Comitato Interministeriale Bieticolo-saccarifero del 5 febbraio 2014;

VISTO il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e i gas n. 182/2012/I/efr reso l' XXXX;

RITENUTO che, tra le proposte dell'Autorità, possano essere accolte XXXX;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella seduta del XXX;

RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni e dagli Enti locali, possano essere accolte XXX

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse, bioliquidi e biogas;

decreta

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia Energetica Nazionale nonché il graduale adattamento alle Linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni:

a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica. Esso comprende in particolare:

- i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.

Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un "nuovo impianto" quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile;

b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'allegato 2;

e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: è la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;

f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28 del 2011. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);

g) "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata;

h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;

i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: è la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori dell'impianto, misurate ai morsetti di macchina;

l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica;

m) data di entrata in esercizio di un impianto: è la data in cui, al termine dell'intervento, si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';

n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: è la data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione;

o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: è il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;

p) potenza di un impianto: è la somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034; per gli impianti idroelettrici, la potenza è pari alla potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua; per gli impianti solari termodinamici si assume una potenza convenzionale, espressa in kW, calcolata sulla base della seguente formula:

$$P_n = m_q * 0.1$$

dove m_q è la superficie captante dell'impianto espressa in metri quadrati, come definita al paragrafo 1.1.8 dell'allegato 1.

Il suddetto valore di potenza è assunto a riferimento, anche per gli impianti in assetto ibrido, per il calcolo delle tariffe incentivanti stabilite dall'allegato 1, del valore di soglia di cui all'articolo 5 e della potenza iscrivibile nei contingenti di aste e registro cui agli articoli 9 e 12;

q) potenza di soglia o valore di soglia: è il valore di potenza al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante è determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;

r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

s) gas di discarica: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;

t) gas derivante dai processi di depurazione: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle acque reflue civili e industriali;

u) biogas: è il gas prodotto dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di biomassa;

v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica; la lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo di produzione dei medesimi;

z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate per l'alimentazione umana e animale, di cui alla tabella 1-B;

aa) tariffa incentivante: è il ricavo complessivo derivante dalla valorizzazione dell'energia elettrica e dall'incentivo;

ab) incentivo: è l'integrazione economica al ricavo connesso alla valorizzazione dell'energia prodotta idonea ad assicurare una equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in rete.

ac) "costo indicativo annuo degli incentivi" o "costo indicativo degli incentivi": è la sommatoria dei degli incentivi complessivamente riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, agli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, calcolato con le modalità di cui all' articolo 27.

Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, che entrano in esercizio dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa decorsi 30 giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

a) il 1° dicembre 2016;

b) la data di raggiungimento di un costo indicativo massimo degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2.

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera b) viene comunicata con delibera dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base degli elementi forniti dal GSE.

4. Il DM 6 luglio 2012 continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto. Le tariffe determinate ai sensi del medesimo decreto sono attribuite altresì agli impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), fermo restando che per tali impianti si applicano le modalità e le condizioni di accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

5. Il presente decreto continua ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi degli articoli 9, 12, 17 e 19.

Art. 4

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi **registri** in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti:

a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia;

b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;

- c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'articolo 17;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di **aste** al ribasso i seguenti impianti:

- a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia;
- b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.

3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed **accedono direttamente** ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto:

- a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW;
- b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW per gli impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all'articolo 8 comma 4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- e) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell'intervento, non superiore ai valori massimi di potenza di cui alle lettere a), b) e c);
- f) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello massimo indicato alle lettere da a) a c).

4. Gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 accedono agli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 19.

5. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 hanno accesso agli incentivi a condizione che i lavori di costruzione degli impianti medesimi siano avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Il presente comma non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012.

6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al DM 6 novembre 2014.

Art. 5

(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile.

2. Ai fini della determinazione della potenza dell'impianto e dei valori di potenza di cui al comma 1:

- a) la potenza di un impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica; per gli impianti idroelettrici si considera unico impianto l'impianto realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione;
- b) più impianti alimentati dalla stessa fonte, nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.

Art. 6

(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4, ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari ai valori riportati in Allegato 1.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore è concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.

Art. 7

(Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)

1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del DM 6 luglio 2012 si applicano:
 - a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso DM 6 luglio 2012;
 - b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto;
 - c) agli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto e che entrano in esercizio entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.
2. Per i nuovi impianti diversi da quelli di cui al comma 1 e per gli impianti solari termodinamici, si applicano le tariffe incentivanti di cui all'allegato 1 del presente decreto. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi la tariffa incentivante e gli incentivi sono determinati applicando le condizioni e le modalità indicate in Allegato 2.

3. Per gli impianti ex-zuccherifici il valore delle tariffe incentivanti è determinato con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 19.
4. Ferme restando le determinazioni dell'Autorità in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 500 kW, il GSE provvede, ove richiesto, al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte, alla tipologia dell'intervento e alla potenza dell'impianto, sulla base dell'Allegato 1 e delle altre pertinenti disposizioni del presente decreto.
5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 500 kW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, l'incentivo determinato ai sensi del presente decreto. L'energia prodotta dai medesimi impianti resta nella disponibilità del produttore.
6. Gli impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di mantenere l'energia nella propria disponibilità ai sensi del comma 5, possono richiedere al GSE di cambiare le modalità di erogazione dell'incentivo optando per il ritiro onnicomprensivo ai sensi del comma 4. Il passaggio da un sistema all'altro è consentito per non più di due volte durante l'intero periodo di incentivazione.
7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5 è alternativo all'accesso alle modalità di ritiro dell'energia di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e all'accesso al meccanismo dello scambio sul posto.
8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, tenuto conto del comma 1, fermo restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale.

Art. 8

(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, si applica quanto disposto dall'articolo 8, comma 10, del DM 6 luglio 2012.
3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il produttore di energia elettrica è tenuto, su richiesta del GSE, a fornire ogni elemento necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto riportato nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con le modalità di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di seguito elencate è alimentato l'impianto:
 - a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B;
 - b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;
 - c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2;
 - d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla lettera c).

5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in modo esplicito che l'impianto viene alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE procede all'individuazione della tariffa incentivante di riferimento secondo le modalità di seguito indicate:

- a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che l'impianto possa utilizzare più di una tipologia fra quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di minor valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
- b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi esplicita indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili tipologie di alimentazione dell'impianto;
- c) per gli impianti a biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW e nel caso in cui dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.

6. La verifica dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), è eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. La verifica per gli impianti di cui al comma 5, lett. c) è svolta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, con una procedura semplificata, che accerti, con riferimento all'anno solare, le quantità di prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche tramite l'effettuazione di controlli a campione.

TITOLO II - PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. 9

(Iscrizione al registro)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto.

2. Il GSE pubblica due bandi, il primo entra il 30 settembre 2015 e il secondo entro il 30 ottobre 2016. I bandi sono pubblicati dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni.

3. Per le finalità di cui al comma 2, sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:

	MW
Eolico onshore	60
Idroelettrico	80
Geotermoelettrico	20
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	112
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	6
Solare Termodinamico	10

4. Nella prima procedura viene messo a registro il 50% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 3. Nella seconda procedura viene messo a registro il rimanente 50%, cui vengono:
- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
 - b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi nella precedente procedura per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria e prima della pubblicazione del nuovo bando ovvero sia decaduto;
 - c) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, con esclusione della lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di pubblicazione del bando.

Art. 10

(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalità di selezione)

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.
2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati.
3. Entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura dei registri, il GSE forma e pubblica le relative graduatorie sul proprio sito, secondo i seguenti criteri di priorità, da applicare in ordine gerarchico:
 - a) impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri aperti ai sensi del DM 6 luglio 2012, muniti di titolo autorizzativo e per le fonti per le quali è necessaria la concessione di titolo concessorio;
 - b) impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1;
 - c) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti di proprietà di aziende agricole, singole o associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
 - d) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
 - e) per gli impianti geotermoelettrici, nell'ordine:
 - i. titolarità della concessione di sfruttamento dei fluidi geotermici e del titolo autorizzativo
 - ii. impianti con totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c);
 - f) per gli impianti idroelettrici, nell'ordine:
 - i. titolarità della concessione di derivazione dell'acqua e del titolo autorizzativo;
 - ii. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
 - iii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
 - iv. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
 - v. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di alveo naturale;
 - g) minor potenza degli impianti;
 - h) anteriorità del titolo autorizzativo o del titolo concessorio;
 - i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

4. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto è facoltà del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel contingente.

5. La graduatoria formata a seguito dell'iscrizione al registro non è soggetta a scorrimento fatto salvo l'articolo 11, comma 4.

6. L'iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo dopo la data di entrata in esercizio dell'impianto e la stipula del contratto di cui all'articolo 24, comma 5, del presente decreto.

Art. 11

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro)

1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:

	Mesi
Eolico onshore	16
Idroelettrico (*)	28
Geotermoelettrico	28
Biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b) e d), gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili	28
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)	36
Solare Termodinamico	28
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.	

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite massimo di 6 mesi di ritardo. Decorso il termine massimo di 6 mesi, l'impianto decade dal diritto all'accesso ai benefici e il GSE provvede ad escluderlo dalla relativa graduatoria. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore.

3. Agli impianti che non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 2, e che vengano successivamente ri ammessi ai meccanismi di incentivazione, si applica comunque una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti

sono sottoposti al rispetto dei termini di cui allo stesso comma 1 e alle decurtazioni di cui al comma 2, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 3.

TITOLO III - PROCEDURE D'ASTA

Art. 12

(Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure)

1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui al comma 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

2. Il GSE pubblica due bandi, il primo entra il 30 settembre 2015 e il secondo entro il 30 ottobre 2016. I bandi sono pubblicati dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni.

3. Per le finalità di cui al comma 2 sono messi a disposizione i seguenti contingenti di potenza, espressi in MW:

	MW
Eolico onshore	700
Solare Termodinamico	110

4. Nella prima procedura viene messo ad asta il 50% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 3. Nella seconda procedura viene messo ad asta il rimanente 50%, cui sono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi nella precedente procedura e per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE decorsi sei mesi dalla pubblicazione della relativa graduatoria ed entro la data di pubblicazione del bando successivo, ovvero sia decaduto dalla precedente procedura.

Art. 13

(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione nonché del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente.

2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermediario autorizzato a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10% dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2.

3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualità del progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione alle procedure d'asta e una definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura d'asta, con le modalità specificate nell'allegato 3.

4. Fermo restando l'articolo 23, comma 3, del decreto n. 28 del 2011, sono esclusi dalle procedure d'asta i soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza di cui all'articolo 12 garantendo le condizioni di sicurezza delle reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando, il GSE richiede ai gestori di rete l'evidenza di zone ad elevata concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le quali si manifestano criticità nella gestione delle reti e per le quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione dell'ulteriore capacità produttiva incentivabile. Almeno un mese prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l'esito dell'interlocazione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo economico, che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione alle procedure d'asta. Per la sola prima procedura d'asta, la richiesta di cui al primo periodo e l'interlocazione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi e modalità compatibili con i termini di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 14

(Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto, così come individuato dall'Allegato 1, per ciascuna tipologia.

2. Sono escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta.

3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente, è quella corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa incentivante posta a base d'asta, come individuata al comma 1, a condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 15

(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3.

2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti per la partecipazione. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta.
3. A parità di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui all'articolo 14, comma 3, si applicano, i seguenti ulteriori criteri, in ordine di priorità:
 - a. possesso di un rating di legalità, di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, pari ad almeno due "stellette";
 - b. anteriorità del titolo autorizzativo.
4. Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto può richiedere l'accesso agli incentivi limitatamente alla quota parte di potenza rientrante nel contingente.
5. Entro quarantacinque giorni dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure d'asta, il GSE pubblica sul proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia impiantistica.
6. La graduatoria di cui al comma 5 non è soggetta a scorrimento, salvo i seguenti casi:
 - a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 16, comma 2, nei termini ivi indicati;
 - b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari, secondo le modalità di cui al comma 7.
7. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso:
 - a) il GSE escute il 30% della cauzione definitiva;
 - b) dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono tenuti al rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 16, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata.
8. I soggetti aggiudicatari della procedura d'asta possono, decorsi sei mesi ed entro il dodicesimo mese dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE escute il 50% della cauzione definitiva.
9. Il trasferimento a terzi di un impianto aggiudicatario della procedura d'asta è consentito solo successivamente alla sua entrata in esercizio e la stipula del contratto di cui all'articolo 24, comma 5, del presente decreto.

Art. 16

(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria al soggetto aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria.

3. Gli impianti inclusi nelle graduatorie di cui all'articolo 15, comma 5, devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione:

	Mesi
Eolico onshore	28
Solare Termodinamico	36

4. I termini di cui al comma 3 sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore.

5. La cauzione definitiva di cui in allegato 3 è svincolata alla data di stipula del contratto di cui all'articolo 24, comma 5, del presente decreto. Decorso il termine massimo di cui al comma 3, il soggetto responsabile decade dal diritto all'accesso ai benefici di cui al presente decreto e il GSE escute la cauzione ed esclude l'impianto dalla relativa graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI

Art. 17

(Rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:

	MW
Eolico onshore	40
Idroelettrico	30
Geotermoelettrico	20
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c)	50

2. Ai fini dell'ammissione, il GSE avvia due procedure, con le medesime tempistiche e modalità previste per le procedure di registro. Sono ammessi alle procedure gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della vita utile convenzionale dell'impianto;
- b) non beneficiano, alla data di pubblicazione della procedura, di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme statali;
- c) rispettano i requisiti previsti dal DM 6 novembre 2014.

3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella messa a disposizione per ciascuna annualità, il GSE redige e pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

- a) anzianità della data di prima entrata in esercizio dell'impianto;
- b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di incentivo;
- c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c): dichiarazione dell'Autorità competente attestante, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione dell'impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
- d) per impianti eolici: minore entità dell'energia elettrica non prodotta nell'ultimo anno solare di produzione dell'impianto a seguito dell'attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da Terna;
- e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c);
- f) anteriorità del titolo autorizzativo all'esecuzione del rifacimento.

4. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito positivo della domanda di ammissione all'intervento di rifacimento. Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come specificato in allegato 2, dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini. Tali termini sono da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'intervento derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore.

	Mesi
Eolico onshore	16
Idroelettrico (*)	24
geotermoelettrico	24
Biomasse di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c)	36
(*) Per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale il termine è elevato a 36 mesi.	

5. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrano in esercizio nel termine indicato al comma 4 e che richiedano successivamente di accedere ai meccanismi di incentivazione, si applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

6. A seguito dell'intervento di rifacimento parziale o totale, gli impianti a biomasse sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a condizione che rispettino le condizioni di cui all'articolo 8.

7. Nella prima procedura viene messo a registro il 50% del contingente indicato nella tabella di cui al comma 1. Nella seconda procedura viene messo a registro il rimanente 50%, a cui vengono:

- a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella precedente procedura;
- b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi nella precedente procedura per i quali il soggetto interessato abbia comunicato la rinuncia al GSE decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria e prima della pubblicazione del nuovo bando ovvero sia decaduto;

- c) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), entrati in esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di apertura della procedura.

8. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 3 possono, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. In tal caso, il GSE dà luogo a scorrimento della graduatoria, fermo restando che i soggetti subentranti sono sottoposti al rispetto dei termini e alle decurtazioni di cui al comma 4, con termini decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria aggiornata. Per i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia, non si applica il comma 5.

TITOLO V - DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 18

(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell'allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti rinnovabili e le modalità per la determinazione di tale quota di produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili è calcolata attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le modalità di determinazione forfettaria della produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all'allegato 2, continuano ad applicarsi anche all'energia prodotta dagli impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli impianti già in esercizio.

3. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni. Per le finalità di cui al presente decreto, il medesimo biogas ottenuto dalla stessa frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata, ricade nella tipologia di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d).

4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in Regioni per cui è dichiarata l'emergenza rifiuti alla data dell'intervento, ai fini della determinazione del periodo di esercizio necessario per il rispetto dell'articolo 17, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, la vita utile convenzionale è pari a dodici anni.

Art. 19

(Disposizioni sugli impianti ex-zuccherifici)

1. Gli interventi degli ex-zuccherifici sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al DM 18 dicembre 2008 nel limite del seguente contingente di potenza:

2015-2016
MW
135

2. Ai fini dell'ammissione, i soggetti titolari degli impianti devono richiedere ed ottenere la qualifica IAFR ai sensi del DM 18 dicembre 2008.
3. Possono richiedere la qualifica di cui al comma 2 i soggetti titolari dell'autorizzazione al 5 febbraio 2014.
4. Il GSE accetta domande fino all'esaurimento del contingente, secondo l'ordine cronologico di ottenimento della qualifica IAFR. Il GSE aggiorna con cadenza mensile il dato di disponibilità del contingente.
5. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2018 e comunicare tale data al GSE entro i successivi 30 giorni pena la decadenza dal diritto di accesso agli incentivi. Tale termine è da considerare al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'autorità competente, da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonché, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore.

Art. 20

(Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate:
 - a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle;
 - b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
 - c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 9, del decreto legislativo n. 28 del 2011, è definita una specifica tariffa incentivante, non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 né con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti:
 - a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di media entalpia con temperatura massima di 151°C (considerato con la tolleranza di 1°C);
 - b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la tolleranza di 1°C) l'incentivo è ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente formula:

$$200 \text{ €} - (T_x - T_m) * 0,75 = P_i \text{ €/MWh}$$

Ove:

- concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico $\geq 1,5\%$;

- 200 € è l'incentivo massimo considerato;
- T_m è la temperatura minima del fluido geotermico considerata pari a 151 °C;
- T_x è la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra 235°C e 151°C);
- 0,75 € MWh è il decremento dell'incentivo per ogni MWh e per ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il precedente valore di soglia minima di 151°C;
- P_i è la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.

3. La tariffa di cui al comma 2 è omnicomprendente, costante in moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Ai fini dell'accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c) vale quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, del DM 6 Luglio 2012.

5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di comunicazione dell'esito dei controlli e delle verifiche di cui al medesimo comma.

Art. 21

(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia superiore a 50.000 m²; 0,4 kWh termici per ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia compresa tra 10.000 e 50.000 m²;
- b) non utilizzano come fluido termovettore né come mezzo di accumulo sostanze e preparati classificati come molto tossici, tossici e nocivi ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e loro successive modificazioni; il predetto requisito non è richiesto in caso di impianti ubicati in aree industriali.

2. Su richiesta del soggetto responsabile, il GSE entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, effettua una verifica preventiva di conformità dei progetti di impianti solari termodinamici, anche ibridi, alle disposizioni del presente decreto, e ne dà comunicazione all'interessato, fermo restando, ai fini dell'accesso agli incentivi, le procedure di cui ai Titoli II e III.

3. Gli incentivi dell'allegato 1 sono incrementati di:

- a) 20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50;
- b) 45 €/MWh per impianto con frazione di integrazione fino a 0,15.

4. E' abrogato il DM 11 aprile 2008 e successive modificazioni.

Art. 22

(Disposizioni per Consorzi di bonifica e irrigazione)

1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali dei consorzi di bonifica e irrigazione, in luogo dei titoli autorizzativi e concessori, è sufficiente che il richiedente sia in possesso di una dichiarazione della Regione competente che attesti che il richiedente è titolato a costruire ed esercire l'impianto nonché a derivare l'acqua e l'assenso del Consorzio di Bonifica. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 6 luglio 2012.

Art. 23

(Disposizioni in materia di sottoprodotti)

1. Non hanno diritto di accesso agli incentivi di cui al presente decreto gli impianti alimentati dalla sansa di oliva.
2. Gli elenchi dei sottoprodotti contenuti nell'allegato 2 sono da considerarsi esaustivi. Ai fini dell'accesso agli incentivi per tipologie di sottoprodotti non esplicitamente elencate, è necessario il parere positivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole e forestali. Tale parere positivo è vincolato alla verifica che i sottoprodotti in esame non abbiano altra utilità produttiva o commerciale al di fuori di un loro impiego per la produzione di energia. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 3. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.
3. Per le finalità di cui al comma 2 il proponente presenta istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata della documentazione necessaria a verificare quanto previsto dal comma 2, terzo periodo.
4. Il parere di cui al comma 2 è allegato alla domanda di iscrizione ai registri o alle aste.

TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 24

(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI, il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 8 del presente articolo e all'erogazione dell'incentivo spettante. Il termine di 90 giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di validazione dei dati su GAUDI.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al primo periodo del comma 1 comporta il mancato riconoscimento degli incentivi per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della presentazione della documentazione al GSE. In tal caso, inoltre, il GSE attribuisce all'impianto una data di entrata in esercizio convenzionale corrispondente alla data antecedente trenta giorni quella della comunicazione tardiva. L'impianto è conseguentemente considerato in esercizio a tale data ai fini dell'applicazione di tutte le disposizioni del presente decreto.
3. Le tariffe dovute dai produttori al GSE ai sensi dell'articolo 25 del DL n. 91 del 2014 sono disciplinate dal DM 24 dicembre 2014.
4. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove previsti.
5. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile stipula un contratto di diritto

privato con il GSE ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.

6. Nei casi previsti, e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

7. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini dell'ammissibilità degli impianti alla procedura di cui al medesimo articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di alimentazione dell'impianto alla definizione di fonti energetiche rinnovabili, così come stabilita dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

8. Il GSE potrà richiedere, anche ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, l'acquisizione delle informazioni già in possesso dell'Agenzia delle Dogane e di tutte le altre pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle attività di competenza.

Art. 25

(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti)

1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto secondo le modalità di cui all'articolo 22 del DM 6 luglio 2012.

2. Fermo restando che il GSE eroga gli incentivi con riferimento all'energia al netto degli autoconsumi, ai fini del presente decreto, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari sono calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 3, del DM 6 luglio 2012.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, con propri provvedimenti, le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse necessarie per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto, assicurando l'equilibrio economico del bilancio del GSE.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE.

Art. 26

(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentita AGEA per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'articolo 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE.

3. Il GSE effettua l'attività di verifica e controllo ai sensi del DM 31 gennaio 2014.

4. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonte rinnovabili, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché di spesa di cui all'articolo 3, comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità:

- a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza e all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui al presente decreto;
- b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di impianto, relativi alla potenza all'energia degli impianti che entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilità di cui ai precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza del GSE;
- c) la curva contenente i valori del costo indicativo annuo per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria, calcolata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 1.

5. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti da fonti rinnovabili in esercizio e in progetto con l'indicazione della tipologia della fonte, della potenza, del Comune di localizzazione e della categoria dell'intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure di registri ed aste, degli incentivi previsti e delle tariffe erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilità attesa, dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.

6. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi incentivanti adottati nei principali Paesi europei per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi europei, con particolare riguardo all'Italia.

7. Il GSE integra il sistema informativo di cui all'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un'apposita sezione disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per categoria d'intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti rinnovabili ai sensi del presente decreto nonché ai sensi dei precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili. Il GSE sviluppa, aggiornandolo e rendendolo pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie rinnovabili che illustri tutti i principali risultati raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi sostenuti per gli incentivi nonché una stima dei costi da sostenere negli anni futuri.

Art. 27

(Contatore del costo indicativo degli incentivi)

1. Il GSE calcola il valore del costo indicativo cumulato annuo per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che:

- i) il costo è calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi riconosciuti, in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione, a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilità annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della

produzione storica del medesimo impianto, laddove disponibile, ovvero della produzione media statistica per impianti con caratteristiche omogenee a quello in esame;

ii) il costo indicativo cumulato degli incentivi include il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o vincitori delle procedure di asta al ribasso. Il costo di tali impianti è attribuito dalla data di entrata in esercizio; fino a tale data, il GSE attribuisce il costo a una data presunta di entrata in esercizio, stimata tenendo conto dei tempi tipici di entrata in esercizio, nel limite dei tempi massimi previsti dal presente decreto;

iii) l'incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse onnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo dell'energia calcolato con le modalità di cui alla lettera iv);

iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi si assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato in riferimento alla producibilità annua netta incentivabile dell'impianto calcolata dal GSE, moltiplicata per il prezzo di ritiro dell'ultimo anno disponibile. Per gli impianti di cui all'art. 19, comma 1, del DM 6 luglio 2012 il valore di Re è stimato dal GSE sulla base delle proiezioni del prezzo dell'energia di cui al punto iv);

iv) la stima dei prezzi futuri dell'energia è effettuata dal GSE utilizzando gli esiti del mercato a termine pubblicati sul sito del GME;

v) per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del mare 6 novembre 2014, il valore dell'incentivo considerato è quello antecedente all'eventuale operazione di rimodulazione.

2. Il massimo fra i valori mensili calcolati con le modalità di cui al comma 1, è definito «massimo costo indicativo annuo degli incentivi». Tale valore è pubblicato dal GSE sul proprio sito ed aggiornato con frequenza mensile.

3. Qualora il massimo costo indicativo annuo degli incentivi raggiunga i 5,8 MLDE si applica l'articolo 3, commi 2 e 3.

Art. 28

(Cumulabilità di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

2. La tariffa per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1 non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

Art. 29

(Frazionamento della potenza degli impianti)

1. Il GSE accerta il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, verificando, inoltre, la sussistenza di elementi sintomatici di un artato frazionamento della potenza degli impianti posto in essere in violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti.

2. Il GSE applica i principi generali di cui al comma 1 anche nell'ambito dello svolgimento delle attività di verifica e controllo svolte, ai sensi del DM 31 gennaio 2014, su tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili che beneficiano di incentivi tariffari.

3. In presenza di casi di frazionamento di cui ai commi 1 e 2, il GSE considera gli impianti riconducibili ad un'unica iniziativa imprenditoriale come un unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti e, verificato il rispetto delle regole di accesso agli incentivi, ridetermina la tariffa spettante. Nel caso in cui l'artato frazionamento abbia comportato anche la violazione delle norme per l'accesso agli incentivi, il GSE dispone la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate. Restano fermi gli eventuali ulteriori profili di rilevanza penale o amministrativa.

Art. 30

(Interventi sugli impianti in esercizio)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri:

- a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi; per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW sono consentiti incrementi fino al 5%;
- b) nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati;
- c) fatta salva la lettera d), gli interventi di manutenzione che comportano la sostituzione dei componenti principali degli impianti, come indicati dal paragrafo 4 dell'Allegato 2, sono comunicati al GSE in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro 60 giorni dall'esecuzione dell'intervento, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, in conformità a un modello predisposto dallo stesso GSE, per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b); a tal fine, per gli impianti fotovoltaici sono considerati componenti principali i moduli e gli inverter; per gli impianti la cui capacità di generazione è inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003 sono stabilite modalità di comunicazione ulteriormente semplificate;
- d) per gli impianti di potenza fino a 3 kW operanti in regime di scambio sul posto, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b), non è prevista alcuna comunicazione, fatto salvo quanto stabilito ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 574/2014/R/EEL.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al paragrafo 13 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 si applicano solo per gli interventi di sostituzione dei componenti principali di cui alla lettera c) dello stesso comma 1.

3. Il GSE verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Allegato 1 – Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	VITA UTILE degli IMPIANTI	TARIFFA
		kW	anni	€/MWh
Eolica	On-shore	1<P≤20	20	250
		20<P≤60	20	190
		60<P≤200	20	160
		200<P≤1000	20	140
		1000<P≤5000	20	130
	P>5000	20	110	
Off-shore	1<P≤5000	25	176	
	P>5000	25	165	
Idraulica	ad acqua fluente	1<P≤250	20	210
		250<P≤500	20	195
		500<P≤1000	20	150
		1000<P≤5000	25	125
		P>5000	30	90
	a bacino o a serbatoio	1<P≤5000	25	101
P>5000	30	90		
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		1<P≤5000	15	300
		P>5000	20	194
Geotermica		1<P≤1000	20	134
		1000<P≤5000	25	98
		P>5000	25	84
Gas di discarica		1<P≤1000	20	99
		1000<P≤5000	20	94
		P>5000	20	90
Gas residuati dai processi di depurazione		1<P≤1000	20	111
		1000<P≤5000	20	88
		P>5000	20	85
Biogas	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	170
		300<P≤600	20	140
		600<P≤1000	20	120
		1000<P≤5000	20	97
		P>5000	20	85
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	210
		300<P≤600	20	180
		600<P≤1000	20	160
		1000<P≤5000	20	112
		P>5000	20	85
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all' Allegato 2	1<P≤1000	20	180
		1000<P≤5000	20	100
P>5000		20	85	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1<P≤300	20	210
		300<P≤1000	20	150
		1000<P≤5000	20	115
		P>5000	20	100

b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1<P≤300	20	220
	300<P≤1000	20	185
	1000<P≤5000	20	140
	P>5000	20	100
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfaitariamente con le modalità di cui all'Allegato 2	1<P≤5000	20
	P>5000	20	119
Bioliquidi sostenibili	1<P≤5000	20	60
	P>5000	20	55
Solare termodinamico	1<P≤250	25	324
	250<P≤5000	25	296
	P>5000	25	291

Per gli impianti alimentati a biomasse e biogas non operanti in cogenerazione ad alto rendimento, le tariffe di cui alla tabella sono ridotte del 2%.

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IMPIANTI NUOVI

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza inferiore a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = T_b + Pr \quad (1)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto alla determinazione dell'incentivo I_{nuovo} sulla base dei dati della produzione di energia elettrica netta immessa in rete e dei prezzi zonali orari, applicando per gli impianti nuovi la seguente formula:

$$I_{nuovo} = T_b + Pr - P_z \quad (2)$$

dove:

- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1 nonché, qualora l'impianto abbia partecipato con esito positivo a una procedura d'asta, ridotta della percentuale aggiudicata nella medesima procedura;
- Pr è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_z è il prezzo zonale orario, della zona in cui è immessa in rete l'energia elettrica prodotta dall'impianto ed è assunto pari a zero se negativo.

Nel caso in cui il valore dell'incentivo risulti negativo esso è posto pari a zero.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, del regolamento CE n. 1069/2009 del regolamento CE n. 142/2011 si elencano di seguito i sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto.

1. Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009

- classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; rifiuti da cucina e ristorazione;
 - sottoprodotti di animali acquatici;
- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
 - stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato;
 - tubo digerente e suo contenuto;
 - farine di carne e d'ossa;
 - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c):
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e);
- Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011).

2. Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale

- effluenti zootecnici;
- paglia;
- pula;
- stocchi;
- fieni e trucioli da lettiera.
- residui di campo delle aziende agricole;
- sottoprodotti derivati dall'espianto;
- sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
- sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
- potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato.

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, bacche fuori misura;
- sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi;
- sottoprodotti della trasformazione della frutta: condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci;
- sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;

- sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate;
- pannello di spremitura di alga;
- sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra.

4. Sottoprodotti provenienti da attività industriali

- sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti.

Tabella 1-B Elenco prodotti di cui all'articolo 8, comma 6, lettera b)

SPECIE ERBACEE ANNUALI	
Canapa da fibra	<i>Cannabis spp.</i>
Canapa del Bengala	<i>Crotalaria juncea L.</i>
Chenopodio	<i>Chenopodium spp.</i>
Erba medica	<i>Medicago sativa L.</i>
Facelia	<i>Phacelia spp.</i>
Kenaf	<i>Hibiscus cannabinus L.</i>
Loiessa	<i>Lolium spp.</i>
Rapa invernale	<i>Brassica rapa L.</i>
Ricino	<i>Ricinus communis L.</i>
Senape abissina	<i>Brassica carinata L.</i>
Sorgo	<i>Sorghum spp.</i>
Tabacco	<i>Nicotiana tabacum L.</i>
Trifoglio	<i>Trifolium spp.</i>
SPECIE ERBACEE POLIENNALI	
Cactus	<i>Cactaceae spp.</i>
Canna comune	<i>Arundo donax L.</i>
Canna d'Egitto	<i>Saccharum spontaneum L.</i>
Cannuccia di palude	<i>Phragmites australis L.</i>
Cardo	<i>Cynara cardunculus L.</i>
Cardo mariano	<i>Silybum marianum L.</i>
Disa o saracchio	<i>Ampelodesmus mauritanicus L.</i>
Fico d'India	<i>Opuntia ficus-indica L.</i>
Ginestra	<i>Spartium junceum L.</i>
Igniscum	<i>Fallopia sachalinensis L.</i>
Miscanto	<i>Miscanthus spp.</i>
Panico	<i>Panicum virgatum L.</i>
Penniseto	<i>Pennisetum spp.</i>
Saggina spagnola	<i>Phalaris arundinacea L.</i>
Sulla	<i>Hedysarum coronarium L.</i>
Topinambur	<i>Helianthus tuberosus L.</i>
Vetiver	<i>Chrysopogon zizanioides L.</i>
SPECIE ARBOREE	
Acacia	<i>Acacia spp.</i>
Eucalipto	<i>Eucalyptus spp.</i>

Olmo siberiano	<i>Ulmus pumila L.</i>
Ontano	<i>Alnus spp.</i>
Paulonia	<i>Paulownia spp.</i>
Pioppo	<i>Populus spp.</i>
Platano	<i>Platanus spp.</i>
Robinia	<i>Robinia pseudoacacia L.</i>
Salice	<i>Salix spp.</i>

Gli elenchi di cui alle tabelle 1-A e 1-B possono essere aggiornati con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI

DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE CATEGORIE DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, POTENZIAMENTO, RIFACIMENTO

1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva

Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva T_o determinata secondo le formule di seguito indicate.

$$T_o = D * (T_b + P_r - P_{zm0}) + P_{zm0} \quad (3)$$

dove:

- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato;
- T_b è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1;
- P_r è l'ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l'impianto;
- P_{zm0} è il valore medio annuo del prezzo zonale dell'energia elettrica, riferito all'anno precedente a quello dell'entrata in esercizio dell'impianto.

2. Altri impianti

Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l'incentivo a partire dall'incentivo per impianti nuovi di potenza pari a quella dell'impianto dopo l'intervento stesso:

$$I = I_{nuovo} * D \quad (4)$$

Dove:

- I_{nuovo} = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell'impianto dopo l'intervento stesso;
- D è il coefficiente di gradazione specifico dell'intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.

1.1 DEFINIZIONI

Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.

1.1.1 Impianti idroelettrici

Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

- del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;
- delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua.

1.1.2 Impianti geotermoelettrici

L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali:

- a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reiniezione del condensato;
- c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione;
- d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

1.1.3 Impianti eolici

Impianto eolico è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica.

Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo.

1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica

Impianto a gas di discarica: è l'insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.

1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l'insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.

1.1.6 Impianti alimentati da biogas

Impianto a biogas: è l'insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.

1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Impianto a bioliquidi: è l'insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.

1.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Impianto a biomasse: è l'insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.

1.1.9 Impianti solare termodinamici

Impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura.

Per tali impianti si applicano le seguenti definizioni:

b) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;

c) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, P_{ne} : la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come definita ai sensi dell'articolo 22 del DM 6 luglio 2012;

d) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura;

e) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura;

f) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, P_s : la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali;

g) frazione di integrazione (F_{int}) di un impianto solare termodinamico: la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione:

$$F_{int} = 1 - P_s/P_{ne}$$

Ai soli fini della determinazione della tariffa spettante alla produzione imputabile alla fonte solare termodinamica, per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione è convenzionalmente considerato sempre pari a zero;

h) captatore solare: componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico;

i) area del captatore solare: l'area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari;

j) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido;

k) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;

l) capacità termica nominale del sistema di accumulo termico C_{nom} : quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione:

$$C_{nom} = M_{acc} * C_p * (\Delta)T$$

dove:

M_{acc} è la massa totale del mezzo di accumulo (kg)

C_p è il calore specifico medio del mezzo di accumulo nell'intervallo di temperature utilizzate (kWh/kg/°C)

$(\Delta)T$ è la differenza tra le temperature massima e minima di funzionamento del mezzo di accumulo (°C)

m) mezzo di accumulo: materiale utilizzato per l'immagazzinamento dell'energia termica nel sistema di accumulo;

n) fluido termovettore: fluido utilizzato nell'impianto solare per il trasferimento del calore raccolto dai captatori solari;

q) data di entrata in esercizio di un impianto solare termodinamico o di un impianto ibrido, è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

q1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico e si effettua il primo funzionamento con apporto, nel caso di impianto ibrido, della parte solare;

q2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;

q3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione dell'energia elettrica;

q4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

2 INTEGRALI RICOSTRUZIONI

2.1 Definizioni

2.1.1 Impianti idroelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto idroelettrico è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione con nuovi macchinari di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere possono non essere interessate dall'intervento; l'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.1.2 Impianti geotermoelettrici

Integrale ricostruzione di un impianto geotermoelettrico: è l'intervento su un impianto che comporta la totale ricostruzione dei pozzi di produzione e reiniezione, qualora l'impianto ne sia provvisto, nonché la sostituzione con nuovi macchinari almeno dell'alternatore, della turbina e del condensatore di tutti i gruppi costituenti l'impianto.

2.1.2 Altri impianti

Integrale ricostruzione di un impianto diverso da idroelettrico e geotermoelettrico: è l'impianto realizzato su un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di ricostruzione, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica e gas residuati dei processi di depurazione.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di integrale ricostruzione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,9.

3 POTENZIAMENTI

Nei seguenti paragrafi sono individuate, a secondo della tipologia di impianto, condizioni e modalità per l'accesso agli incentivi.

In tutti i casi, ad eccezione degli impianti idroelettrici, il produttore deve dimostrare che la potenza dopo l'intervento risulti incrementata di almeno il 10%.

Il potenziamento, per essere ammesso al regime incentivante, deve essere realizzato su impianti entrati in esercizio da almeno cinque anni e deve essere concluso entro dodici mesi dalla data di inizio lavori. Il predetto limite minimo di cinque anni non si applica agli impianti alimentati da gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La tariffa incentivante di riferimento è quella relativa alla potenza complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento.

3.1. POTENZIAMENTO DI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

Fatta eccezione per i potenziamenti di impianti idroelettrici, per i quali vale quanto disposto dal paragrafo 3.2, per i potenziamenti di altri impianti l'energia imputabile al potenziamento “ E_P ” viene determinata con la seguente formula:

$$E_P = (E_N - E_5)$$

Dove:

E_P = Energia elettrica imputabile all'intervento effettuato;

E_N = Energia netta immessa in rete annualmente dopo l'intervento di potenziamento;

E_5 = Media della produzione netta degli ultimi 5 anni utili precedenti l'intervento.

Sono considerati interventi di potenziamento di impianti geotermici gli interventi che prevedano l'utilizzo di calore prodotto da biomassa solida per aumentare la produzione di energia elettrica, qualora l'intervento rispetti le seguenti condizioni:

- a) l'impianto geotermico sia entrato in esercizio da almeno cinque anni;
- b) la produzione entalpica derivante da entrambe le fonti sia veicolata sul medesimo gruppo di generazione;
- c) la produzione imputabile alla fonte geotermica è comunque superiore alla produzione imputabile alle biomasse;
- d) l'impianto risulti alimentato da biomasse solide da filiera.

Nei suddetti casi si considera che:

- b) E_P è calcolato come l'incremento di produzione annua netta ascrivibile alla biomassa, rispetto alla media della produzione annua netta negli ultimi cinque anni utili;
- a) La produzione annua netta ascrivibile alle due fonti è determinata proporzionalmente ai contenuti entalpici incidenti sul gruppo di generazione rispettivamente ascrivibili a tali fonti.

Il GSE fornirà indicazioni, nelle procedure applicative di cui all'art 24, in merito alle modalità di determinazione delle grandezze sopra descritte, considerando sia misurazioni dirette, sia determinazioni indirette sulla base del quantitativo di biomassa impiegato nell'impianto.

3.2. POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI

L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è riconosciuto come un potenziamento quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- a) l'impianto è entrato in esercizio da almeno 5 anni; a tal fine, la data di entrata in esercizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto con la rete elettrica;
- b) l'intervento effettuato per consentire l'aumento della producibilità deve comportare un costo specifico minimo del potenziamento definito di seguito.

Il potenziamento dell'impianto idroelettrico, finalizzato all'aumento dell'efficienza produttiva globale dello stesso, può comprendere interventi di varia natura e di diversa entità e complessità sul macchinario produttivo elettromeccanico, sul sistema di automazione e sulle opere idrauliche. L'intervento di potenziamento deve essere completato entro dodici mesi dalla data di inizio dei lavori, come risultante dalla comunicazione di inizio lavori presentata dal Produttore alle autorità competenti.

Costo minimo del potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo del potenziamento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico. Non sono ammissibili i costi imputabili ad opere di manutenzione ordinaria.

Si definisce «**p**», costo specifico del potenziamento, il rapporto tra il costo complessivo del potenziamento **C** e la potenza nominale dell'impianto dopo il potenziamento.

$p = C : P_d$, dove il valore di **p** è espresso in €/kW

C è il costo complessivo del potenziamento espresso in €

P_d è la potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo l'intervento di potenziamento (somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nell'impianto, espressa in kW).

Per ottenere il riconoscimento del potenziamento dell'impianto idroelettrico il valore del parametro **p** deve risultare non inferiore a 150 €/kW.

Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di potenziamento idroelettrico

Il costo complessivo dell'intervento di potenziamento dell'impianto idroelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso una apposita relazione tecnica-economica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000 e firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:

- a) la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori di potenziamento previsti o effettuati, suddiviso per macro-insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto;
- b) il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
- c) il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di potenziamento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del potenziamento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
- d) una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell'intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell'intervento di potenziamento effettuato.

Energia elettrica imputabile per potenziamento idroelettrico

La produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti come potenziamenti di impianti idroelettrici dà diritto alla certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili.

La quota di produzione annua imputabile all'intervento di potenziamento degli impianti idroelettrici, espressa in MWh, al generico anno i -esimo ($i=1, \dots, n$) dopo il potenziamento dell'impianto, è data dalle seguente formula:

$$E_P = 0,05 \cdot E_{Ni}$$

dove

E_P è l'energia elettrica da incentivare con specifica tariffa, del generico anno i -esimo dopo l'intervento di potenziamento, espressa in MWh.

E_{Ni} è la produzione netta annuale immessa in rete nell'anno i -esimo espressa in MWh.

Nella determinazione del valore di E_{Ni} si tiene conto anche delle eventuali modifiche normative in merito al minimo deflusso costante vitale, eventualmente intervenute successivamente all'intervento di potenziamento, aggiungendo il corrispondente valore di produzione di energia elettrica.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

All'energia imputabile al potenziamento, determinata con le modalità sopra riportate, viene applicato un incentivo determinato con le modalità dell'Allegato 1 e il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

4 RIFACIMENTI PARZIALI E TOTALI

L'intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l'aumento della potenza rispetto a quella dell'impianto preesistente.

4.1 Definizioni

4.1.1 Impianti idroelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatori, sulle opere civili e/o idrauliche nonché sulle apparecchiature di manovra idraulica afferenti all'impianto. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) le opere civili e/o idrauliche, comprese le gallerie di accesso, le condotte forzate e gli organi elettromeccanici di regolazione e manovra; esemplificativamente: la costruzione ex novo delle

opere idrauliche o di parte di esse, la sostituzione oppure il rinnovamento delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti delle traverse e delle dighe di sbarramento, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento superficiale o strutturale delle murature delle opere idrauliche, la sostituzione oppure il rinnovamento degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra.

Qualora l'impianto sia articolato con diverse sezioni produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell'impianto stesso, l'intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole sezioni produttive appartenenti all'impianto. In tale caso, ciascuna sezione produttiva deve essere identificata da una propria potenza nominale media annua, come indicata dalla concessione di derivazione a uso idroelettrico.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 30, comma 1, del DM 6 luglio 2012, la data di entrata in esercizio è riferita all'intero impianto ovvero, limitatamente al caso di impianti costituiti da più gruppi, alle date di entrate in esercizio dei singoli gruppi. In tale ultimo caso, i predetti incentivi sono riconosciuti sull'energia prodotta dai soli gruppi entrati in esercizio entro le date indicate al medesimo articolo 30, comma 1.

4.1.2 Impianti geotermoelettrici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui gruppi turbina-alternatore, sulle opere civili, sui pozzi, e sulle reti di trasporto dei fluidi e sull'impiantistica di superficie. Pertanto, gli interventi sui macchinari e sulle opere riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- a) Gruppi turbina alternatori: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi turbina-alternatori appartenenti all'impianto stesso;
- b) Centrale: condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori;
- c) Pozzi: di estrazione del vapore e di reinerzione del condensato;
- d) Reti di trasporto fluido: vapordotti e acquedotti di reinerzione;
- e) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche ai fini dell'ottimizzazione ambientale.

4.1.3 Impianti eolici

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare: la torre, il generatore, il moltiplicatore di giri, l'inverter, il sistema controllo, il mozzo ed il rotore.

4.1.4 Impianti alimentati da gas di scarica

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore : interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;

- le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le apparecchiature di trasferimento dei fanghi ai digestori, i digestori dei fanghi (prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del gas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.6 Impianti alimentati da biogas

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- le vasche di idrolisi delle biomasse, le apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, i digestori, i gasometri, le tubazioni di convogliamento del gas, i sistemi di pompaggio, il condizionamento e trattamento del biogas nonché il sistema di trattamento dei fumi.

4.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;
- gli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, i sistemi di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, il sistema di trattamento fumi nonché sul camino.

4.1.8 Impianti alimentati da biomasse

Il rifacimento parziale o totale può comprendere la realizzazione di interventi di varia natura e di diversa entità/complessità sui diversi componenti dell'impianto. Pertanto, gli interventi riconosciuti come finalizzati al rifacimento possono riguardare:

- i gruppi motore-alternatore: interventi migliorativi che vanno dalla revisione funzionale e/o tecnologica sino alla completa sostituzione, con nuovi macchinari, di parte o di tutti i gruppi motore-alternatore appartenenti all'impianto stesso;

- i sistemi di stoccaggio, di trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti anche i gassificatori), i generatori di vapore, i condensatori, i forni di combustione, le griglie, la linea di trattamento fumi, il camino e, qualora presenti, le opere di presa e di scarico dell'acqua di raffreddamento nonché delle torri di raffreddamento.

Qualora l'impianto sia articolato con diverse linee produttive, dotate di autonomia di esercizio e di misuratori dedicati dell'energia generata, per motivi legati alla continuità di gestione dell'impianto stesso, l'intervento di rifacimento può essere realizzato anche sulle singole linee produttive appartenenti all'impianto.

L'intervento di rifacimento può comportare anche la diminuzione oppure l'aumento della potenza rispetto a quella dell'impianto preesistente.

4.2 Incentivi riconosciuti e modalità di richiesta e ottenimento

4.2.1 Determinazione del coefficiente di gradazione D

Il coefficiente di gradazione D è calcolato con le seguenti modalità:

a) per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto:

$$R = C_s/C_r$$

dove:

- C_s è il costo specifico dell'intervento di rifacimento (espresso in €/kW di potenza dopo l'intervento), riconosciuto dal GSE;
- C_r è il costo specifico di riferimento, determinato per ciascuna fonte, tipologia e taglia di impianto, nella tabella I del presente Allegato.

Il costo specifico “ C_s “ dell'intervento di rifacimento espresso in €/kW si ottiene dividendo il costo complessivo “ C “ dell'intervento, espresso in euro, per la potenza dell'impianto (espressa in kW) dopo l'intervento di rifacimento; esclusivamente per gli impianti idroelettrici, a questo fine, la potenza dell'impianto dopo l'intervento, viene valutata come somma delle potenze nominali (esprese in kW) delle turbine idrauliche appartenenti all'impianto.

Il costo complessivo “ C “ del rifacimento, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento totale o parziale dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.

Si è in presenza di **rifacimento parziale** quando $0,15 < R \leq 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a R.

Si è in presenza di **rifacimento totale** quando $R > 0,25$.

In tal caso, per valori di R fino a 0,5 il coefficiente di gradazione D è pari a R; per $R > 0,5$, il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,5.

b) per gli impianti a biomassa e rifiuti, si calcola il rapporto R come al punto a).

Si è in presenza di rifacimento parziale quando $0,15 < R \leq 0,25$

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è pari a $R + 0,55$.

Si è in presenza di rifacimento totale quando $R > 0,25$.

In tal caso, il coefficiente di gradazione D è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per $R = 0,25$ e 0,9 per $R = 0,5$. Per $R > 0,5$ il coefficiente di gradazione D è comunque pari a 0,9.

4.2.2. Indicazioni di carattere generale

Si evidenzia che non verranno considerati e contabilizzati, ai fini della valutazione del costo complessivo dell'intervento "C", i lavori effettuati successivamente ai periodi massimi ammissibili di realizzazione dell'intervento dei rifacimenti parziali e totali posti pari a quelli individuati nella tabella di cui all'art.17 comma 4.

Per gli impianti idroelettrici o a biomassa, qualora l'Operatore richieda il rifacimento su una linea/sezione produttiva autonoma dell'impianto, il costo complessivo "C" del rifacimento deve essere riferito esclusivamente agli interventi effettuati sulla stessa linea/sezione produttiva. I costi degli interventi effettuati su sistemi e apparati comuni, a più linee/sezioni produttive dell'impianto, devono essere suddivisi pro-quota in base al rapporto della potenza della linea/sezione produttiva interessata dei lavori rispetto alla potenza totale dell'impianto.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità o da altri eventi naturali distruttivi, riconosciuti dalle competenti autorità, non viene considerata la condizione sugli anni di funzionamento dell'impianto, precedenti alla realizzazione dell'intervento di rifacimento introdotta al comma 2, lettera a) dell'art. 17.

Tabella I. Costi specifici di riferimento per gli interventi di rifacimento parziale e totale

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Cr
		kW	€/kW
Eolica	On-shore	1<P≤20	3.300
		20<P≤200	2.700
		200<P≤1000	1.600
		1000<P≤5000	1.350
	Off-shore	P>5000	1.225
		1<P≤5000	2.700
Idraulica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	P>5000	2.500
		1<P≤20	4.500
		20<P≤500	4.000
		500<P≤1000	3.600
	a bacino o a serbatoio	1000<P≤5000	2.800
		P>5000	2.700
Geotermica		1<P≤5000	2.300
		P>5000	2.200
		1<P≤1000	5.500
Gas di scarica		1000<P≤5000	3.600
		P>5000	3.000
		1<P≤1000	2.500
Gas residuati dai processi di depurazione		1000<P≤5000	2.375
		P>5000	2.256
		1<P≤1000	3.900
Biogas	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B	1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
		1<P≤300	5.500
		300<P≤1000	4.000
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1000<P≤5000	3.000
		P>5000	2.700
		1<P≤1000	6.100
	c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2	1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.600
1<P≤1000		4.500	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-B;	1000<P≤5000	3.700
		P>5000	3.000
		1<P≤1000	4.500
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1 –A; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	1000<P≤5000	4.000
		P>5000	3.500
		1<P≤5000	6.500
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all’Allegato 2	P>5000	6.200	
	1<P≤5000	1.200	
	P>5000	1.080	
Solare termodinamico		1<P≤250	8.000
		250<P≤5000	5.000
		P>5000	6.000

4.2.3 Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato

A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da:

- a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell'elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento;

- b) per la determinazione del costo complessivo “C” del l’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento;
- c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento;
- d) una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici “offshore”, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa.

Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE.

Il costo sostenuto dal produttore per la certificazione della suddetta relazione tecnica economica potrà essere inserito come onere afferente al costo complessivo dell’intervento di rifacimento effettuato.

Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell’impianto, tali contributi saranno detratti dal costo complessivo computato per la realizzazione del rifacimento parziale o totale.

Il GSE valuta la documentazione acquisita e, ad esito positivo della stessa valutazione, provvede alle conseguenti erogazioni secondo le modalità pre viste dal presente decreto.

5. RIATTIVAZIONI

La riattivazione di un impianto è la messa in servizio di un impianto dismesso da oltre dieci anni, come risultante dalla documentazione presentata all’Agenzia delle Dogane (chiusura dell’officina elettrica o dichiarazione di produzione nulla per dieci anni consecutivi), da altra documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione o dalla dismissione ai sensi dell’articolo 1-quinquies, comma 1, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, ove previsto.

Determinazione del coefficiente di gradazione D

Per impianti oggetto di riattivazione il coefficiente di gradazione D è posto pari a 0,8.

6. IMPIANTI IBRIDI

Parte I: IMPIANTI IBRIDI ALIMENTATI DA RIFIUTI PARZIALMENTE BIODEGRADABILI

6.1. Rifiuti la cui quota biodegradabile è computata forfaitariamente

1. Fatta salva la facoltà del produttore di richiedere l'applicazione di vigenti procedure analitiche, la quota di produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili riconosciuta ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti è pari al 51% della produzione netta immessa in rete, al netto dell'eventuale quota di energia attribuibile a combustibili fossili, per tutta la durata di diritto, nei seguenti casi:

- i) rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata individuati dai CER che iniziano con le 4 cifre 20 03 e 20 02 con esclusione dei CER 200202 e 200203;
- ii) Combustibile solido secondario, vale a dire il CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e il CSS di cui al DM 14 febbraio 2013, entrambi prodotti da rifiuti urbani e che rispettano le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e s.m.i., che abbiano un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, , come da dichiarazione del produttore tramite idonea certificazione;
- iii) Rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata che rientrano nell'elenco riportato in Tabella 6.A solo se la somma delle masse di tali rifiuti è non superiore al 30% del peso totale dei rifiuti utilizzati su base annua. Nel caso in cui siano utilizzati anche altri rifiuti speciali non pericolosi non compresi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A, è fissata una franchigia fino al 5% in peso di tali rifiuti, rispetto al totale dei rifiuti utilizzati su base annua, compresa entro il 30% sopracitato. Resta fermo che, fatto salvo quanto precisato nel successivo paragrafo 7), almeno il 60% in peso del totale dei rifiuti utilizzati dall'impianto deve essere ricompreso nelle tipologie di cui ai punti i) e ii);
- iv) Combustibile solido secondario, vale a dire il CSS di cui all' art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e il CSS di cui al DM 14 febbraio 2013, prodotti da rifiuti speciali non pericolosi a valle della raccolta differenziata di cui alla Tabella 6.A e da rifiuti urbani, che rispettano le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359 e che abbiano un PCI non superiore a 20 MJ/kg sul secco al netto delle ceneri, solo se la somma delle masse dei rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tabella 6.A è non superiore al 30 % del totale delle masse dei rifiuti utilizzati per la produzione del CSS. Il CdR di cui alla norma UNI 9903-1:2004 qualificato come RDF di qualità normale rientra nei CSS. Resta fermo che, fatto salvo quanto precisato nei successivi paragrafi 3) e 7), almeno il 60% in peso del totale dei rifiuti utilizzati dall'impianto deve essere ricompreso nelle tipologie di cui ai punti i) e ii).

2. Nel caso di impianti alimentati esclusivamente con CSS di cui al punto iv) del paragrafo 1) o con tale CSS e rifiuti di cui ai punti i) e ii), il forfait del 51% in energia può essere applicato alla totalità della produzione netta immessa in rete, fatto salvo lo scomputo dell'eventuale quota di energia attribuibile a combustibili fossili.

3. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punto iv) sia superata, il CSS deve essere considerato come rifiuto speciale di cui al punto iii) del paragrafo 1) e concorre alla percentuale del 30% di cui al medesimo punto.

4. Nel caso di utilizzo contestuale di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto iii) e CSS di cui al punto iv) del paragrafo 1) e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7), la somma complessiva delle masse di CSS e di rifiuti speciali non pericolosi inclusi nell'elenco di cui alla Tabella 6.A di cui al

punto iii) deve comunque risultare inferiore al 30% del peso totale di tutti i rifiuti trattati su base annua.

5. Nel caso in cui la percentuale di rifiuti speciali non pericolosi, indicata al paragrafo 1, punti iii), e paragrafo 4, sia superata, ai fini della determinazione della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla quantità di rifiuti speciali in eccesso rispetto al 30% viene attribuita una percentuale biogenica pari a zero e ai fini dei bilanci di energia a tale quota in eccesso viene forfettariamente assegnato un PCI pari quello individuato dal paragrafo 6.3.

6. Nel caso di impianti alimentati con rifiuti di cui al punto iii), i rifiuti speciali non pericolosi, compresi nell'elenco della Tabella 6.A e identificati dal codice CER categoria 19, provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica alimentati esclusivamente da rifiuti urbani indifferenziati a valle di attività di raccolta differenziata non concorrono alla determinazione della percentuale del 30% di cui al punto iii).

7. Nel caso di impianti alimentati con rifiuti di cui al punto iv) e/o con rifiuti speciali di cui al punto iii), la quantità di rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'elenco della Tabella 6.A e identificati dal codice CER categoria 19, provenienti da impianti di trattamento e/o separazione meccanica alimentati congiuntamente con rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco della Tabella 6.A, può essere suddivisa nelle seguenti quote:

- quota riconducibile ai rifiuti urbani di cui al punto i) del paragrafo 1); tale quota è proporzionale alla quantità in massa dei medesimi rifiuti urbani in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica e non concorre alla determinazione della percentuale del 30% di cui al punto iii) e al paragrafo 4;
- quota riconducibile ai rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco della Tabella 6.A; tale quota è proporzionale alla quantità in massa dei medesimi rifiuti speciali in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica e concorre alla determinazione della percentuale del 30% di cui al punto iii) e al paragrafo 4;
- quota riconducibile ad altri rifiuti speciali non pericolosi; tale quota è proporzionale alla quantità in massa dei medesimi rifiuti speciali in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica e concorre, fino alla franchigia del 5% di cui al punto iii), alla determinazione della percentuale del 30% di cui al punto iii) e al paragrafo 4;

Tale suddivisione può essere effettuata ai fini dell'applicazione del forfait del 51% e della verifica della quota del 30% di cui al paragrafo 1) punto iii) e al paragrafo 4) esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile renda disponibili tutti i dati necessari alla verifica delle quantità di rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento e/o separazione meccanica e all'impianto di produzione di energia elettrica. In carenza di tali dati, viene applicato quanto disposto nel paragrafo 1, punto iii) e nei paragrafi 3 e 4.

6.2. Ulteriori rifiuti speciali ammessi a forfettizzazione

1. Il ricorso a criteri forfettari è ammesso anche per le seguenti ulteriori tipologie di rifiuti speciali:
 - a) rifiuti sanitari e veterinari a rischio infettivo (codici CER 180103* 180202*) per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 40%.
 - b) pneumatici fuori uso (codice CER 160103), per i quali si assume una percentuale forfettaria di biodegradabilità pari al 35%.

Nel caso di impianti in cui i rifiuti sanitari e veterinari sopracitati siano trattati congiuntamente ai rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata e ai rifiuti speciali non pericolosi, la quantità dei rifiuti di cui al punto a) concorre alla percentuale del 30% di cui al paragrafo 6.1 punto iii).

Nel caso di impianti dedicati per i rifiuti di cui al punto a) si assume forfettariamente un PCI pari a quello individuato nel paragrafo 6.3.

6.3. Poteri calorifici

Per il calcolo della quota di energia attribuibile ai seguenti rifiuti si assumono i valori di potere calorifico di seguito riportati: i:

- a) Rifiuti urbani lettera i), punto 1, del paragrafo 6.1 (CER 20 02 e 20 03 + CER 19 12 prodotti esclusivamente da rifiuti urbani): potere calorifico inferiore sul tal quale (pci tq)= 12, 9 MJ/kg;
- b) CSS lettere ii) e iv), punto 1, del paragrafo 6.1: pci tq= valore medio pesato derivato dall'elaborazione dei dati riportati nei certificati di caratterizzazione dei lotti di produzione del CSS conferito (quali rilasciati dal fornitore dello stesso);
- c) Rifiuti speciali lettera iii), punto 1, del paragrafo 6.1 (Tabella 6.A): pci tq= 16 MJ/kg ;
- d) Rifiuti sanitari pericolosi (CER180103* e 180202*) di cui al paragrafo 6.2:
 - i. Frazione biogenica in massa= 0,40;
 - ii. pci tq della frazione biogenica del rifiuto= 10,5 MJ/kg (sul tal quale della frazione biogenica);
- e) rifiuto ospedaliero in toto: pci tq = 17,7 MJ/kg (sul tal quale del rifiuto).

6.4. Informazioni da fornire

1. Nel caso di riconoscimento forfetario dell'energia imputabile a fonti rinnovabili, il produttore è tenuto a fornire annualmente al GSE i dati sui quantitativi di rifiuti utilizzati, distinti per codice CER, nonché le analisi, rilasciate da laboratori terzi ed effettuate con cadenza almeno semestrale, necessarie per la verifica del rispetto delle norme tecniche citate al paragrafo 1, delle quantità e, laddove necessario, dei PCI.

2. Qualora non si dia luogo al riconoscimento forfetario, il produttore è tenuto a caratterizzare i rifiuti utilizzati in termini di codici CER, quantità, PCI poteri calorifici dei rifiuti e del CSS sulla base della normativa tecnica UNI-CTI e delle linee guida CTI.

3. In entrambi i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, per il CSS deve essere fornita al GSE documentazione atta a evidenziarne la provenienza, le caratteristiche e i rifiuti utilizzati per la produzione.

6.5 Incentivi applicati agli impianti a rifiuti

Le tariffe incentivanti di riferimento sono applicate alla sola produzione imputabile a fonti rinnovabili, e sono quelle individuate dall'Allegato 1 nel caso di nuovi impianti ovvero dal presente allegato per le altre tipologie di intervento.

TABELLA 6.A - RIFIUTI A VALLE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I QUALI E' AMMESSO IL CALCOLO FORFETTARIO DELL'ENERGIA IMPUTABILE ALLA BIOMASSA (51%), SE USATI ENTRO CERTI LIMITI DI QUANTITA'

CODICE CER	DESCRIZIONE
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate) effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 03	Rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 01 08	Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	Rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
08 01 12	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia, non contenente argento o composti dell'argento
10 01 21	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
10 11 20	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici
16 01 03	Pneumatici fuori uso
16 01 19	Plastica
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
17 02 01	Legno
17 02 03	Plastica

17 06 04	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10 04	Fluff-frazione leggera e polveri, diversi di quelli di cui alla voce 19 10 03
19 12 01	Carta e cartone
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 08	Prodotti tessili
19 12 10	Rifiuti combustibili
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

Nota: i rifiuti conferiti con codice 03 01 99 devono essere identificati con descrizione precisa

Parte II: ALTRI IMPIANTI IBRIDI

6.6 Determinazione dell'energia imputabile a fonti rinnovabili

1. Per gli impianti entrati in esercizio in assetto ibrido successivamente al 1° gennaio 2013, l'energia elettrica incentivata è pari alla differenza fra la produzione totale e la parte ascrivibile alle altre fonti di energia, tenuto conto dei poteri calorifici delle fonti non rinnovabili utilizzate nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora tale differenza sia superiore al 5% del totale secondo la seguente formula:

$$E_I = E_a - E_{nr}$$

Dove:

E_a = produzione annua netta;

E_{nr} = Energia non Rinnovabile netta prodotta dall'impianto.

6.7 Determinazione del coefficiente di gradazione D

- **Il coefficiente di gradazione D è posto pari a: 1** nel caso in cui l'impianto sia alimentato a fonti rinnovabili entro 12 mesi dalla prima data di entrata in esercizio;
- 0 negli altri casi.

ALLEGATO 3: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

La richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l'ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa.

Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell'impianto su GAUDI'.

ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D'ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI

1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell'impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura del le graduatorie.

Nel caso di partecipazione ad una procedura d'asta, alla dichiarazione di cui al punti 1 è allegata:

- a. una cauzione provvisoria, con durata limitata fino al novantesimo giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, a garanzia della qualità del progetto, nella misura del 50% di quanto indicato al successivo paragrafo "Documentazione da trasmettere dopo la comunicazione e di esito positivo dell'asta", predisposta, quanto alle altre condizioni, secondo le modalità indicate nel medesimo paragrafo;
- b. l'impegno a prestare la cauzione definitiva a garanzia della realizzazione degli impianti, nella misura e secondo le modalità definite nel paragrafo citato alla precedente lettera a), e a trasmettere la medesima cauzione entro 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria.
- c. documentazione attestante la solidità finanziaria e d economica del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- d. l'offerta di riduzione percentuale rispetto alla base d'asta.

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

1. La richiesta della tariffa incentivante è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, nella quale sono riportati i dati generali del soggetto responsabile e i dati dell'impianto, ivi inclusi, per gli impianti a bioenergie, i dati sulle caratteristiche e sulle tipologie di combustibile che alimenteranno l'impianto. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contiene, inoltre:

- a) l'attestazione della ricorrenza delle condizioni per l'accesso ai premi previsti dal presente decreto e dell'impegno a presentare, ove previsto, richiesta al soggetto competente per la verifica del rispetto degli stessi;

- b) che sono rispettate le condizioni di cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e di cui al presente decreto. A tal fine sono inoltre dichiarare al GSE l'elenco delle società controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante, oltre agli incentivi già spettanti in qualunque forma, ivi inclusi i relativi importi;
- c) l'impegno a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato, anche nelle dichiarazioni oggetto di allegazione, e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

2. Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 1 sono allegate:

- a) dichiarazione del progettista ovvero del tecnico abilitato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, riportante i dati tecnici dell'impianto, POD e Censimp, redatta su modello predisposto dal GSE, con la quale egli dichiara:
 - i. che l'impianto è stato realizzato conformemente a quanto riportato nel progetto autorizzato, nelle planimetrie, nello schema di processo, negli elaborati grafici di dettaglio (se $P > 50$ kW) e nello schema elettrico unifilare redatti da tecnico abilitato e che sono allegati alla dichiarazione. A tal fine è anche allegato un dossier fotografico di almeno 10 fotografie ante e post-operam;
 - ii. che vi è assenza di interconnessioni funzionali con altri impianti e che sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto;
 - iii. Che le caratteristiche dei motori primi e degli alternatori descritte sono corrispondenti a quanto riscontrabile sull'impianto. A tal fine sono allegate foto delle targhe dei motori primi e degli alternatori;
- b) per potenziamenti di impianti da fonte idraulica e i rifacimenti: la documentazione tecnico-economica prevista dell'Allegato 2.

Nelle more della piena operatività del sistema GAUD I', il GSE potrà richiedere ulteriore documentazione non acquisibile dal medesimo sistema (Verbali installazione contatori o regolamento di esercizio e/o dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete, codici CENSIMP e POD, ecc.).

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL'ASTA

In aggiunta a quanto sopra riportato, in seguito alla comunicazione di assegnazione dell'incentivo sulla base dell'esito positivo della procedura d'asta, il produttore dovrà trasmettere una cauzione da prestarsi sotto forma di fideiussione, in misura pari al 10% del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura d'asta, convenzionalmente fissato come da tabella I dell'Allegato 2, rilasciata da istituti bancari o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 395, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. La cauzione, che deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, è costituita a favore del GSE e restituita entro un mese dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. La cauzione non è dovuta se il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

La cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto medesimo, fermo restando il termine di 8 mesi di cui all'articolo 16, comma 4. La cauzione così prestata deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve quindi espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;

b) il pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del GSE.